

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Maggiore somma delle rimesse solutorie chieste in appello: inammissibilità**

*Quantificata in atto di citazione la somma delle rimesse solutorie, la stessa non può essere ampliata in appello, per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, atteso che la revoca di ogni rimessa costituisce autonoma domanda.*

### **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2015, n. 13767**

*...omissis...*

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..  
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, la Banca si duole della ritenuta validità della citazione, sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 4, 3 e 5, sostenendo la nullità dell'atto di citazione di primo grado, per genericità ed incertezza del petitum, per non indicare le rimesse ma solo l'ammontare delle "numerose rimesse in denaro", genericità non sanata con la produzione della relazione di consulenza di parte, riferentesi non alle singole

rimesse revocabili, ma alla differenza tra il saldo passivo più elevato ed il saldo finale ed all'andamento dei saldi per valuta, nè dalla C.T.U., avente finalità esplorative, e che ha considerato operazioni solutorie evidenziate di propria iniziativa, pervenendo ad importi maggiori del richiesto.

Il primo motivo è infondato.

Come statuito nella pronuncia 14552/2008, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 e art. 164 c.p.c., comma 4 (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure manchi l'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (ed indichi anche l'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi di cui al citato art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.

In senso conforme si sono pronunciate le successive sentenze 6789/2012 e 1802/2013; in particolare, detta ultima pronuncia, richiamata la consolidata giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che l'indicazione del numero del conto corrente sul quale sono state operate le rimesse da revocare, posta in relazione al periodo al quale deve aversi riguardo, vale a dire all'anno indicato dalla L. Fall., art. 67, comma 2 - nel testo vigente prò tempore - e calcolato a ritroso dalla dichiarazione di fallimento, accompagnata altresì dall'indicazione della natura delle rimesse in questione (pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e non ripristinatori della provvista) è idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto dei termini della pretesa azionata, e a consentirgli il pieno esercizio del suo diritto di difesa, non essendo necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.

Alla stregua di detti principi, va pertanto ritenuta la piena idoneità delle indicazioni in atto di citazione del numero di conto corrente, del periodo e dell'importo delle rimesse ritenute revocabili, con il chiaro riferimento anche all'allegata relazione del Consulente di parte, a rendere edotto l'istituto di credito di tutti gli elementi costitutivi della domanda, sì da garantire allo stesso il pieno esercizio del diritto di difesa, che è stato poi in concreto compiutamente esercitato.

I motivi secondo e terzo sono inammissibili, per porre la questione processuale, già fatta valere col primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge sostanziale e del vizio di motivazione, vizi non configurabili in relazione a questione di carattere esclusivamente processuale.

Il quarto mezzo può essere valutato unitamente ai motivi dodici, tredici e quattordici, in quanto relativi alla stessa questione.

Col quarto motivo, il Credito S. si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'appello escluso la revoca delle due rimesse di L. 24.156.920 e di L. 26.000.000, mentre poi ha revocato le rimesse sino all'importo di L. 59.723.610, facendo riferimento alle risultanze della C.T.U., che ha indicato tra i versamenti revocabili anche dette due rimesse.

Col dodicesimo mezzo, la parte si duole della revoca degli accreditati derivanti dalla realizzazione del pegno su due libretti di risparmio al portatore, sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3;

col tredicesimo e quattordicesimo, denuncia sempre il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo la carenza di interesse del Curatore alla revoca delle somme incassate con l'escussione del pegno e l'illegittimità della revoca delle rimesse per la mancata revoca dell'atto costitutivo del pegno.

Il quarto motivo è inammissibile.

Non risulta infatti dalla motivazione della pronuncia la contraddizione in fatto denunciata dalla Banca, ovvero che la somma indicata dal C.T.U., fatta propria dalla Corte d'appello, fosse comprensiva delle due rimesse provenienti dall'operazione di realizzo del pegno dei due libretti di deposito, costituito da S. G.; ne consegue che la contraddizione denunciata si pone tra la statuizione di non revocabilità di dette due rimesse per la mancanza della relativa domanda, chiaramente resa dalla Corte d'appello a pagina 12 della sentenza, e il dato di fatto della ricomprensione delle stesse nel calcolo del C.T.U. delle rimesse solutorie, dato che è esterno alla pronuncia e che, come tale, richiederebbe il riesame del merito, precluso in questo giudizio.

Come infatti ritenuto nella pronuncia 6787/2000, il vizio di contraddittorietà della motivazione, sia nell'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione stessa, sia nel caso di assoluta inconciliabilità delle ragioni esposte a fondamento della decisione, è tale solo se intrinseco alla sentenza, afferendo alla sua stessa logicità, e può, pertanto, essere riscontrato nel suo solo ambito, non rilevando, al riguardo, eventuali contrasti - pur denunciabili sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti; in senso conforme, si richiama anche la sentenza 1605/2000, che si è pronunciata per l'inammissibilità del vizio di contraddittorietà della motivazione esattamente in relazione all'ipotizzato contrasto tra la sentenza e le risultanze della C.T.U..

I motivi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo sono da ritenersi inammissibili a loro volta, perchè la Corte d'appello ha concluso per la non revocabilità delle due rimesse, mentre le censure postulano che le stesse siano state revocate: manca pertanto la statuizione di cui la parte, ove soccombente, si sarebbe potuta dolere.

Con i motivi quinto, sesto e settimo, il Credito S. si duole, sotto il profilo, rispettivamente, del vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (articolato sotto due diverse angolazioni), dell'aver la Corte del merito revocato operazioni diverse e/o somme maggiori di quelle chieste in 1° grado, così andando in ultra o extrapetizione; sostiene che la revoca andava in subordine limitata alla somma chiesta in citazione per le rimesse solutorie, pari a L. ire 29.512.155, e che inammissibilmente, come prontamente eccepito dalla banca, la Curatela aveva chiesto in appello la revoca della somma di L. 59.723.610, risultante dalla C.T.U., così ampliando inammissibilmente la domanda.

I tre motivi, relativi alla stessa questione, vanno esaminati congiuntamente, e, mentre il quinto motivo va ritenuto inammissibile, in quanto denunciante il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a questione processuale, va accolto il sesto motivo; anche il settimo motivo è inammissibile, perchè inteso a ricondurre sotto il profilo motivazionale il vizio prettamente processuale.

In relazione al sesto mezzo, va rilevato che, quantificata in atto di citazione dal Fallimento la somma delle rimesse solutorie, la stessa non poteva essere

ampliata in appello, per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, atteso che la revoca di ogni rimessa costituisce autonoma domanda.

Come infatti ritenuto nella sentenza 17090/2008, nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicchè, ove in sede di precisazione delle conclusioni sia richiesta la revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, deve ritenersi che sia stata proposta una inammissibile domanda nuova, poichè l'estensione della revoca comporta il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l'originario atto di citazione.

Con l'ottavo mezzo, il Credito S. si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello revocato le anticipazioni effettuate dalla stessa Banca alla U.C.S. su effetti cambiari accolti allo sconto.

Il ricorrente principale sostiene che la società godeva di altra linea di credito per L. 25.000.000, da utilizzarsi mediante castelletto di sconto (rapporto n. 34/6097/77); deduce che la somma anticipata per effetto dello sconto veniva erogata alla cliente sul conto corrente, fatte salve la verifica della "bancabilità" degli effetti, la quantificazione degli oneri dell'operazione di sconto e la contabilizzazione mediante addebito sullo stesso conto corrente, di talchè, per effetto delle anticipazioni, la Banca aveva concesso ulteriore credito alla società e non già determinato l'estinzione della pregressa posizione debitoria; prospetta che l'accredito sul conto corrente di corrispondenza costituisce solo una modalità tecnica di liquidazione della somma da anticiparsi e non pagamento proveniente dal correntista debitore.

Il motivo è infondato.

Va in prima battuta rilevato, come risulta a pagina 11 della sentenza, che la Corte del merito ha tenuto conto non delle anticipazioni, ma del netto ricavo; nel resto, la pronuncia impugnata ha reso corretta applicazione dei principi espressi in particolare nella pronuncia 7451/2008, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la necessità di considerare sussistente la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario non si dà nel caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, nè può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

Col nono motivo, la Banca ricorrente si duole del recepimento da parte della Corte d'appello delle risultanze della prima C.T.U. e non del supplemento, e quindi della mancata considerazione che alcuni effetti sono tornati insoluti e riaddebitati sul conto corrente. 2.8.- Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza non risulta l'errore denunciato e, ove effettivamente si fosse verificato quanto denunciato nel motivo, la parte avrebbe dovuto far valere il vizio di motivazione della sentenza, articolando il necessario momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

Col decimo mezzo, il xxxx denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito revocato le anticipazioni effettuate alla U.Cxxxxxxx a fronte di effetti cambiari accolti allo sconto, senza tener conto della compensazione tra il debito della società per lo scoperto di conto ed il debito della Banca nascente dal rapporto di sconto; deduce che tra le parti era stato stipulato uno specifico *pactum de compensando*, sub art. 5 del contratto di conto corrente del xxxxxxxxxxxx anteriore all'anno antecedente al fallimento, non revocabile.

Con l'undicesimo motivo, il xxxxx fa valere il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per essere state revocate le anticipazioni effettuate dalla Baxx alla UxxxxxxxxxxS. a fronte degli effetti cambiari accolti allo sconto, senza tener conto dell'eccezione di compensazione del debito della Banca per il rapporto di sconto con lo scoperto di conto della U.C.S., sollevata in primo grado, ribadita in appello e comunque sollevabile in grado d'appello ex art. 345 c.p.c., secondo la formulazione *ratione temporis* applicabile; la parte ribadisce inoltre l'esistenza del *pactum de compensando* ex art. 5 del contratto di conto corrente.

I due motivi, strettamente connessi, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi inammissibili. Inammissibile in quanto nuova è la deduzione dell'esistenza del *pactum de compensando* ex art. 5 del contratto di conto corrente, di cui non v'è traccia nella sentenza, nè la parte ha indicato quando ed in che modo avesse fatto valere detto patto nel giudizio di merito (il xxxxx si è limitato ad indicare, a pagina 61 del ricorso, che il contratto di conto corrente è allegato alla relazione del C.T.U. del 9/2/2988, e ciò evidentemente non vuoi dire che la questione fosse stata sottoposta dalla parte al Giudice del merito).

Inoltre, deve ritenersi nuova la deduzione che si trattava di "effetti scontati", a fronte dell'ambigua indicazione che si trattava di effetti accettati in forza del c.d. castelletto di sconto, che, per come chiarito in sentenza, configurava il fido per smobilizzo crediti, utilizzato per le anticipazioni su titoli.

E la stessa parte deduce, indifferentemente, che si trattava di "anticipazioni ... dietro cessione, salvo buon fine, del credito portato dagli effetti scontati" o di sconto bancario, mentre si tratta di due istituti fondati su circostanze di fatto diverse, configurando l'anticipazione solo un mandato ad incassare per il cliente e lo sconto una cessione di credito (sul quale, tra le ultime, vedi la pronuncia 15605/2014), che come tali, la parte avrebbe dovuto allegare e provare nel giudizio di merito.

1.10.- Con i motivi quindicesimo e sedicesimo, il ricorrente principale si duole del vizio ex art. 360, n. 5 e del vizio di cui al n. 3 c.p.c., sotto il profilo del vizio di insufficienza ed illogicità della motivazione e per il ricorso alla prova presuntiva in difetto dei presupposti, in relazione al requisito soggettivo, ritenuto sussistente dalla Corte d'appello, mentre nessuno dei tre indizi considerati è databile a data anteriore ai versamenti revocati: i protesti sono

successivi, l'esistenza del sistema informativo della Centrale rischi non giustifica da solo la prova dell'elemento psicologico, ma indica solo l'astratta conoscibilità, nè si indicano quali fossero le notizie acquisibili; il richiamo all'incasso delle somme portate dai libretti di deposito a risparmio costituiti in pegno dal xxxx è irrilevante rispetto ai versamenti eseguiti in data antecedente.

I due vizi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono inammissibili.

Gli elementi in fatto valorizzati dalla parte, ovvero le date delle rimesse e degli elementi presuntivi valutati dalla corte del merito, non risultano dalla sentenza ed attengono pertanto al merito della causa, che non è sindacabile nel presente giudizio.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Curxxxxsi duole della mancata pronuncia alla restituzione.

Va rapidamente superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Fallimento, perchè notificato al xx presso la sede e non presso il procuratore costituito.

L'eccezione è infondata, atteso che, come ritenuto nella pronuncia 15236/2014, la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità.

Ciò posto, va ritenuta la fondatezza del motivo.

Ed infatti, come ritenuto nella sentenza 19989/2009, l'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, ai sensi della L. Fall., art. 67, mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che intanto si realizza in quanto il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione; ne consegue che per la produzione di tale effetto non è necessaria un'esplicita domanda, perchè il suo perseguimento è compreso necessariamente nel "petitum" originario; il debito di restituzione sorge infatti con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della "par condicio".

4.1.- Conclusivamente, accolto il solo sesto motivo del ricorso principale, rigettato nel resto, e accolto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con la declaratoria di inefficacia delle rimesse solutorie nella misura di Euro 15241,76 e con la condanna del xxxxp.a. alla corresponsione al Fallimento di detto importo.

Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannato il xxx alle spese dell'intero giudizio, come liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il sesto motivo del ricorso principale, rigettato nel resto; accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara l'inefficacia delle rimesse solutorie di cui in motivazione nell'importo di Euro 15.241,76 e conseguentemente condanna il Credxxxxxxx. alla corresponsione di detto importo al Fallimento xxxx e personale del socio accomandatario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

condanna il Credito S. s.p.a. alle spese del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in Euro 1550,00 per onorari, Euro 916,00 per diritti, Euro 100,00 per spese; quanto al secondo grado, in Euro 3000,00 per onorario, Euro 1050,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese; quanto al presente giudizio, in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---